Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 416

Modifiche agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale, in materia di utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione

06/10/2024 - 04:40

Indice

1. DDL S. 416 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 416 4

1. DDL S. 416 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 416

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 416

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** e **SCALFAROTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2022

Modifiche agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale, in materia di utilizzo del captatore informatico nei procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione

Onorevoli Senatori. - La legge 9 gennaio 2019, n. 3 - cosiddetta spazzacorrotti -, è intervenuta in materia di reati contro la pubblica amministrazione, inasprendo sensibilmente le pene già vigenti, modificando le norme relative alla prescrizione del reato e introducendo, come per quelli di particolare gravità, la figura dell'agente sotto copertura per il loro perseguimento.
Con riferimento alle indagini penali una delle novità più rilevanti della citata legge « spazzacorrotti » è rappresentata dalle modifiche apportate al codice di procedura penale.
In particolare, l'articolo 266 codice di procedura penale, novellato - a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 3 del 2019, a decorrere dal 31 gennaio 2019, e dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2020 - dispone che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, oltre che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, delitti di criminalità organizzata e di terrorismo, è ammessa anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Sotto il profilo delle indagini a mezzo *trojan horse*, i reati contro la pubblica amministrazione vengono di fatto equiparati ai reati per criminalità organizzata e terrorismo, ammettendo l'uso di tale invasivo mezzo di ricerca della prova anche per quanto concerne tali tipologie di reati.
Se da un lato l'utilizzo del *trojan*, introdotto nell'ordinamento penale italiano con la legge 23 giugno 2017, n. 103 - cosiddetta riforma Orlando - rappresenta lo strumento più penetrante ed efficace nel contrasto alla commissione di reati ritenuti di particolare gravità di tipo associativo e di terrorismo, dall'altro è lo strumento che più viola la sfera di intimità dell'intercettato, con l'evidente rischio di una diversa destinazione d'uso atto a violare la *privacy* degli individui, nonostante la Corte di cassazione abbia confermato che vada esclusa la riconducibilità del *trojan* agli strumenti di pressione sulla libertà fisica e morale il cui uso è vietato dall'articolo 188 del codice di procedura penale.
Per i motivi suesposti, il presente disegno di legge reca modifiche degli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale, volte a prevedere l'esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione dall'utilizzo del *trojan* nelle indagini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale al comma 2-*bis* le parole: « e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale,

per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, » sono soppresse;

b) al comma 2-*bis*, primo periodo, le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono soppresse.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.